REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nelle persone dei signori:

GIUDICI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa in sede di legittimità, iscritta al n. 79 del Ruolo Generale dell'anno 2024

PROPOSTA DA

CONTRO

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: ALTAVISTA CECILIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 654b735075896c490a76d30231138887f

OGGETTO: **ANNULLAMENTO**

- della diffida del 3 dicembre 2022 Prot. n. 15147;

- dell'ordinanza di demolizione del 5 settembre 2023 Prot. n.12367;

- della comunicazione di avvio del procedimento Prot. n. 11892 del 23 settembre 2022;

- di tutti gli atti presupposti e connessi;

Visto il ricorso in riassunzione con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ameglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella udienza collegiale del 16 settembre 2026, il cons. Cecilia Altavista;

RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO

Con il presente ricorso in riassunzione (a seguito di sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Liguria n. 128 del 16 febbraio 2024 declinatoria della giurisdizione) la signora Albarello ha impugnato la diffida del 3 dicembre 2022 del Responsabile dell'Area urbanistica del Comune di Ameglia, ai sensi dell'art. 35 comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, a demolire "le opere realizzate senza autorizzazione idraulica e senza titolo autorizzativo, consistenti nella deviazione del canale tombato, possibile

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: ALTAVISTA CECILIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 654b735075896c490a76d30231113887f

motivo di occlusione, ed eseguire un intervento sull'infrastruttura esistente di sua competenza, nel rispetto delle vigenti disposizioni urbanistiche/ edilizie e idrauliche, da concordare con Regione Liguria- Area difesa del suolo La Spezia e con il Comune di Ameglia – a propria cura e spese- con miglioramento della porzione di fosso della Grifonara in località La Ferrara di Ameglia". Ha impugnato altresì il successivo provvedimento del 5 settembre 2023 (che era stato impugnato al TAR Liguria con motivi aggiunti) con cui il Responsabile dell'Area urbanistica ha ordinato la demolizione delle opere realizzate senza autorizzazione idraulica e senza titolo autorizzativo, "eliminando l'elemento di deviazione del canale tombato, possibile motivo di occlusione, ed eseguire un intervento sull'infrastruttura esistente di sua competenza, nel rispetto delle vigenti disposizioni urbanistiche/ edilizie e idrauliche, da concordare con Regione Liguria- Area difesa del suolo La Spezia e con il Comune di Ameglia".

Con il ricorso la signora Albarello ha esposto in fatto di avere presentato segnalazione certificata di inizio attività il 17 febbraio 2020 per la realizzazione di una piscina nel terreno di sua proprietà, dichiarata efficace dal Comune il 14 settembre 2020; nel corso dei lavori era stata rinvenuta una canaletta di scolo delle acque, sostituita a seguito di interlocuzioni con il Condominio La Ferrara, ritenendolo un canale di scolo delle acque del Condominio, in forza di una servitù indicata anche nell'atto di permuta del terreno del 1977; il Comune aveva ordinato prima la sospensione dei lavori con provvedimento del 17 febbraio 2021 e l'inefficacia della SCIA il 17 maggio 2021.

E' stato formulato un primo motivo di eccesso di potere per falso presupposto

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: ALTAVISTA CECILIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 654b735075896c490a76d30231138887f

di fatto, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, ingiustizia, contraddittorietà, sviamento, violazione del principio di imparzialità contestando che l'opera realizzata riguardi la deviazione di un corso d'acqua pubblica e in particolare del fosso della Grifonara, dal momento che nella cartografia regionale non risulta alcun corso d'acqua nella proprietà Albarello, per cui l'eventuale deviazione sarebbe stata realizzata già in passato; inoltre è stato dedotto che il Comune, che non aveva tempestivamente comunicato l'esistenza del corso d'acqua, dichiarando anzi efficace la SCIA, cercherebbe di porre a carico della ricorrente opere che avrebbe dovuto realizzare la stessa Amministrazione, mentre la demolizione sarebbe in contrasto con l'interesse pubblico, essendo l'opera realizzata funzionale a garantire il deflusso delle acque rispetto a quella precedente deteriorata.

Con un secondo motivo, per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, l. 689/1981, violazione del principio del legittimo affidamento incolpevole, eccesso di potere per ingiustizia manifesta, ha sostenuto che la sanzione demolitoria sarebbe ingiustificata non essendo emersa alcuna consapevolezza in ordine all'opera realizzata non potendo essere a conoscenza della natura pubblica del canale di scolo, rinvenuto nel proprio terreno ma non indicato nella cartografia regionale, ed avendo realizzato i lavori della piscina a seguito della dichiarazione di efficacia della SCIA da parte del Comune.

Con la terza censura ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 31, comma 2 e dell'art. 35 del D.P.R. n. 380/2001, dell'art. 40 l.r. Liguria 16/2008, del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, dell'art.

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: ALTAVISTA CECILIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 654b735075896c490a76d30231138 87f

3, l. 241 del 1990, contestando sia il duplice riferimento alle diverse fattispecie degli articoli 31 e 35 del Testo unico dell'edilizia sia, in particolare, l'applicazione dell'art. 31, che, anche se non indicata nel provvedimento, comporterebbe l'acquisizione del bene.

Con il quarto motivo ha sostenuto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31, comma 2 e 35, D.P.R. n. 380/2001, degli artt. 3, 6, 31, 32, 34, comma 2 e 35, d.p.r. 380/2001, 40, 44, l.r. Liguria 16/2008 e degli artt. 3, 21 quinquies e 21 nonies, l. 241/1990, l'eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà tra atti e dell'ingiustizia manifesta, la violazione dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza e imparzialità di cui all'art. 97 Cost., deducendo che l'intervento realizzato non avrebbe alcuna rilevanza edilizia rientrando nella manutenzione ordinaria, per cui non sarebbe necessario alcun titolo edilizio; in ogni caso la SCIA era stata dichiarata efficace e il suo eventuale annullamento sarebbe illegittimo in quanto oltre il termine di cui all'art. 21 *nonies* e senza alcuna ponderazione dell'interesse pubblico e privato; inoltre non sarebbe motivato il riferimento alla mancanza di un titolo edilizio, mentre comunque, al momento in cui sono stati realizzati i lavori, il canale non era individuabile come corso d'acqua pubblica; anche a ritenere necessaria la SCIA si tratterebbe di una mera difformità rispetto a quella presentata, per cui potrebbe essere solo irrogata la sanzione pecuniaria; e comunque la deviazione del corso d'acqua potrebbe essere sanata con un'autorizzazione idraulica postuma.

Si è costituito in giudizio il Comune di Ameglia, deducendo che la dichiarazione di inefficacia della SCIA del 7 maggio 2021, basata proprio sulla presenza del canale tombato prima non rilevata dal Comune, non era

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: ALTAVISTA CECILIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 654b735075896c490a76d30231138887f

mai stato impugnato e quindi non era più contestabile; inoltre le contestazioni alla natura di corso d'acqua non erano state mosse nel ricorso al TAR e quindi sarebbero inammissibili. Ha sostenuto poi l'infondatezza del ricorso in quanto il tratto di fosso era stato modificato senza autorizzazione idraulica; ha ribadito la natura pubblica del canale oggetto di deviazione e ha precisato che la demolizione ha riguardato solo le opere di deviazione realizzate e non la messa in sicurezza idraulica dell'intera area; ha sostenuto l'irrilevanza delle risultanze della cartografia, in quanto una volta rilevato il canale al momento dello scavo, la ricorrente avrebbe dovuto fermare i lavori e chiedere l'autorizzazione idraulica; peraltro la modifica aveva comportato la deviazione del canale con tubo con due gomiti, inidoneo ad un regolare deflusso delle acque; ha dato atto che il provvedimento era stato assunto ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 380 del 2001, ma nel caso l'opera non avesse oggetto un bene demaniale era stato richiamato anche l'art. 31 del medesimo D.P.R. 380 del 2001.

Con ordinanza del 17 ottobre 2024 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Nel corso del giudizio le parti hanno presentato memorie e note.

Il 21 gennaio 2025 il Comune ha depositato in giudizio una relazione istruttoria da cui risulta il tracciato del corso d'acqua indicato nella cartografia del reticolo idrografico regionale e il tracciato effettivo che passa per la proprietà Albarello.

Con ordinanza del 22 gennaio 2025 sono state respinte le richieste istruttorie in quanto relative a circostanze, risultanti dalla relazione depositata del Comune (non coincidenza del tracciato effettivo con quello della cartografia

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: ALTAVISTA CECILIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 654b735075896c490a76d30231138887f

del reticolo idraulico regionale) o valutabili dal giudice, quali la rilevanza edilizia delle opere realizzate e la natura di corso d'acqua del canale.

Le parti hanno precisato le conclusioni davanti al giudice delegato riportandosi ai propri atti.

All'udienza collegiale del 16 settembre 2026 il ricorso, previa discussione dei difensori, è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

In via preliminare si deve osservare che, in relazione alla infondatezza delle censure proposte nel ricorso in riassunzione, si prescinde dalla puntuale verifica della eventuale novità delle censure rispetto a quelle fatte valere - con ricorso e motivi aggiunti – al TAR Liguria, secondo quanto eccepito dalla difesa comunale.

Deve invece ritenersi comunque inammissibile la parte del quarto motivo di ricorso, con cui si contesta la nota comunale del 7 maggio 2021, con cui è stata dichiarata l'inefficacia della SCIA, presentata dalla ricorrente il 17 febbraio 2020, per la realizzazione di una piscina nel terreno di sua proprietà, precedentemente dichiarata efficace dal Comune il 14 settembre 2020 (quindi nei termini di diciotto mesi di cui all'art. 21 *nonies l*egge 241 del 1990, allora vigente).

La comunicazione di inefficacia della SCIA -- proprio in relazione alla circostanza successivamente emersa nel corso dei lavori della presenza di un corso d'acqua demaniale - infatti non è stata tempestivamente impugnata e si è quindi consolidata.

Con riguardo alle ulteriori censure, alcune contestazioni mosse dalla ricorrente non sono rilevanti rispetto alla presenta vicenda.

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: ALTAVISTA CECILIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 654b735075896c490a76d30231138 87f

In particolare, il secondo motivo con cui si deduce che la signora Albarello non era a conoscenza della presenza del corso d'acqua demaniale al momento in cui ha realizzato la sostituzione e deviazione del canale tombato.

Tale circostanza è infatti irrilevante rispetto alla natura dei provvedimenti che ordinano il ripristino o la demolizione dell'opera abusiva, i quali prescindono dalla situazione soggettiva e anche dalla responsabilità dell'abuso.

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza, si tratta di provvedimenti di natura reale che si impongono anche indipendentemente dalla responsabilità nell'abuso solo in quanto il soggetto sia proprietario del bene. Le misure ripristinatorie si caratterizzano per il fatto che attengono al bene e non al reo; per tale ragione, esse si applicano anche a chi si trovi, casualmente, in una data relazione giuridica con la cosa, in qualità di attuale proprietario dell'immobile senza alcun accertamento in ordine all'autore della condotta e tanto meno all'elemento psicologico di quest'ultimo. La sanzione disposta con l'ordinanza di demolizione, infatti, ha natura riparatoria così che l'individuazione del suo destinatario comporta l'accertamento di chi sia obbligato *propter rem* a demolire, indipendentemente da qualsivoglia considerazione sull'imputabilità e sullo stato soggettivo (dolo, colpa) del titolare del bene. L'ordine di demolizione, infatti, non presuppone l'accertamento dell'elemento soggettivo integrante responsabilità a carico del suo destinatario, non è un provvedimento diretto a sanzionare un comportamento illegittimo da parte del trasgressore, ma è un atto di tipo ripristinatorio avendo esso la funzione di eliminare le conseguenze della violazione edilizia, attraverso la riduzione in pristino dello

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: ALTAVISTA CECILIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 654b735075896c490a76d30231138 87f

stato dei luoghi che consegue alla rimozione delle opere abusive (Cons. Stato, Sez. II, 25 febbraio 2025, n. 1648; Sez. VII, 12 giugno 2023, n. 5755). Analoghi orientamenti giurisprudenziali riguardano anche l'art. 35 del Testo unico edilizia - applicato nel caso di specie - per cui l'ordine di demolizione può essere legittimamente rivolto non solo a chi abbia posto in essere materialmente la violazione contestata ma anche a colui che attualmente abbia la disponibilità materiale del bene demaniale e pertanto, quale detentore e utilizzatore, deve provvedere alla demolizione restaurando così l'ordine violato (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 14 gennaio 2025, n. 229; 10 aprile 2024, n. 3284; Sez. VI, 23 ottobre 2015 n. 4880; Sez. IV, 12 aprile 2011, n. 2266).

Inoltre, a partire dall'Adunanza Plenaria n. 9 del 2017 la giurisprudenza afferma che i provvedimenti in materia edilizia non richiedono apposita motivazione dell'interesse pubblico essendo *in re ipsa* l'interesse pubblico al ripristino della legalità violata (Cons. Stato, Sez. VII, 12 giugno 2023, n. 5755).

Tali principi sono affermati anche rispetto all'esercizio del potere ripristinatorio in materia ambientale ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 42 del 2004, trattandosi di misura ripristinatoria del bene-interesse giuridico tutelato, a cui non si applica il regime proprio delle sanzioni amministrative in senso stretto e non vengono quindi in rilievo i principi desumibili dalla legge n. 689 del 1981 (cfr. TSAP, 2 luglio 2025, n. 120) e in tutti i casi di tutela dei corpi idrici ai sensi del R.D. 523 del 1904 (cfr. TSAP, 18 gennaio 2022, n. 8).

Ne deriva quindi l'infondatezza della seconda censura.

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: ALTAVISTA CECILIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 654b735075896c490a76d30231138887f

Venendo al primo motivo di ricorso, con cui si contesta la natura di corso d'acqua pubblica del fosso, dalla relazione istruttoria depositata in giudizio dal Comune risulta che il fosso, pur non essendo il suo corso esattamente riprodotto nella cartografia del reticolo idraulico regionale, è un canale continuo sia a monte che a valle, che defluisce nel fiume Magra.

Tali circostanze di fatto sono sufficienti per considerarlo un corso d'acqua pubblica.

Infatti, a seguito della legge n. 36 del 1994 e successivamente dell'art. 144 del d.lgs. n. 152 del 2006, tutte le acque superficiali e sotterranee appartengono al demanio idrico, presumendosi la sussistenza dell'interesse pubblico alla gestione di tutte le acque superficiali e sotterranee.

Le acque sono qualificate private solo in ipotesi residuali, configurabili quando difetta l'idoneità concreta della risorsa al soddisfacimento di interessi di carattere generale, come ad esempio con riferimento alle acque piovane in invaso o in cisterne al servizio di fondi agricoli o di edifici singoli, le acque piovane e nere quando vengano convogliate nella rete fognaria, mentre hanno natura pubblica le acque piovane o reflue che senza refluire nella rete fognaria, vanno ad innestarsi su altri corsi d'acqua pubblici (cfr. TSAP, 10 luglio 2026, n. 101; 30 ottobre 2024, n. 169).

La natura di corso d'acqua pubblica derivante dalle caratteristiche del bene, collegate allo scorrimento anche solo in alcuni periodi dell'anno dell'acqua, comporta l'irrilevanza sia dell'erronea raffigurazione nella cartografia regionale del tratto del corso d'acqua sottostante la proprietà Albarello sia dell'erroneo riferimento al fosso della Grifonara, trattandosi di un mero errore di denominazione, essendo comunque individuato materialmente il

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: ALTAVISTA CECILIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 654b735075896c490a76d30231138887f

corso d'acqua nel tratto sottostante a detta proprietà.

La natura di corso d'acqua pubblica comporta, pertanto, necessariamente il previo intervento dell'autorizzazione idraulica, ai sensi dell'art. 93 del rd. n. 523 del 1904, per cui "*nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa*".

Inoltre, nel caso di specie, solo l'autorità idraulica avrebbe potuto valutare, nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, l'idoneità dell'opera di modifica rispetto alla capacità di deflusso del canale.

Il Comune poi non ha ordinato la messa in sicurezza dell'intera area, avendo fatto espresso riferimento nel provvedimento di demolizione solo alla eliminazione dell' "elemento di deviazione del canale tombato", mentre il riferimento agli accordi con Regione Liguria- Area difesa del suolo La Spezia e con il Comune di Ameglia deriva dalla esigenza che il ripristino non può che essere eseguito in conformità a quanto disposto dall'autorità idraulica; inoltre il generico riferimento al "miglioramento della porzione di fosso", inserito nella diffida, non è stato riprodotto nel provvedimento che ha ordinato il ripristino, ed è quindi rimasto privo di effetti.

Il primo motivo è dunque infondato.

Sono infondati anche il terzo motivo e la parte del quarto motivo con cui viene contestata la rilevanza edilizia delle opere.

In primo luogo si deve rilevare che l'art. 35 del D.P.R. 380 del 2001 è stato letto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato in combinato disposto con l'art. 8 del Testo unico dell'edilizia, per cui comunque è necessario il rilascio

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: ALTAVISTA CECILIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 654b735075896c490a76d30231138887f

del titolo edilizio da parte delle amministrazioni pubbliche per tutte le opere poste in essere dai privati sulle aree demaniali, con correlativa vigilanza da parte delle amministrazioni comunali sulle attività urbanistico-edilizie esercitate nell'intero territorio di loro competenza ai sensi dell'art. 27 D.P.R. 380 del 2001, che presuppone il riconoscimento in capo alle amministrazioni comunali dei conseguenti poteri sanzionatori in caso di abusi nonché la possibilità di esercizio dei concomitanti poteri di vigilanza da parte delle altre amministrazioni proprietarie delle aree su cui eventualmente insistono le opere abusive, contemplati dai diversi ordinamenti "settoriali" che attengono alla cura degli ulteriori e diversi interessi pubblici (Consiglio di Stato Sez. II, 8 maggio 2020, n. 2906), nel caso di specie l'Autorità idraulica.

Inoltre, l'applicabilità dell'art. 35 del D.P.R. n. 380 del 2001, sulla base dei poteri attribuiti al Comune dall'art. 27 del detto Testo unico dell'edilizia, è stata richiamata altresì dalla giurisprudenza di questo Tribunale, per la presenza di opere comunque incompatibili con il regime demaniale del corso d'acqua, per cui una volta accertata la natura pubblica delle acque e dell'alveo, diviene anche irrilevante stabilire il titolo edilizio richiesto in presenza di tali opere (cfr. TSAP 10 luglio 2026, n. 101).

Quanto al riferimento all'art. 31 del Testo unico edilizia, anche a prescindere da quanto indicato dalla stessa difesa comunale - che ha dato atto nella comparsa di costituzione che tale riferimento all'art. 31 è stato indicato in sostanza in via subordinata qualora non si fosse ritenuto il bene demaniale - si deve rilevare che il Comune ha effettivamente applicato solo l'art. 35 del D.P.R. 380 del 2001, tanto che ha seguito il procedimento da questo indicato, con la previa diffida e il successivo ordine di ripristino, come confermato

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: ALTAVISTA CECILIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 654b735075896c490a76d30231138887f

dalla ulteriore circostanza che il Comune, nel provvedimento di demolizione, non ha indicato la successiva acquisizione dell'area né, allo stato, ha disposto la demolizione della piscina, avendo ordinato il ripristino solo della "deviazione" del canale.

Con riguardo agli ulteriori profili del quarto motivo si deve osservare l'irrilevanza del riferimento alla possibile autorizzazione idraulica postuma, in quanto l'applicabilità di una sanatoria in materia di idraulica - ammesso che sia consentita dall'ordinamento vigente - non può che essere sollecitata dalla parte. In ogni caso non potrebbe essere valutata in questa sede non potendo esprimersi il giudice amministrativo (quale il Tribunale Superiore in unico grado) su poteri amministrativi non ancora esercitati, ai sensi dell'art. 34 comma 2 c.p.a.

In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

In considerazione della complessità della situazione di fatto le spese del presente giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche respinge il ricorso.

Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 settembre 2026.

IL RELATORE	**IL PRESIDENTE**
Cecilia Altavista	Antonio Pietro M. Lamorgese

Firmato Da: SILVIA ZARA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 431fbcad9e1a89ee031d5a425e39f380
Firmato Da: ANTONIO PIETRO MA LAMORGESE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 740a784bff1f24c649756cb4bb311cb2
Firmato Da: ALTAVISTA CECILIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 654b735075896c490a76d30231138887f